



## COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 - Cod.Fisc. - P.IVA 00087640256

e-mail: protocollo@comunecortinadampezzo.bl.it

pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

**Cortina d'Ampezzo, 28 aprile 2020**

### Ordinanza n.18/SEG

prot. 4130

Albo n. 418

**OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 – RIAPERTURA AL TRANSITO CICLO-PEDONALE DEL PERCORSO DENOMINATO “EX FERROVIA”**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

#### RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi relativi all'emergenza COVID-19:

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

#### DATO ATTO:

- che con ordinanze n. 10 - 11 del 20.03.2020 è stata disposta la chiusura al transito ciclo-pedonale sul percorso denominato “Ex Ferrovia” dal civico 46 Loc. Cademai al civico 55 Loc. Zuel di Sopra;

- che le previsioni di chiusura al transito stabilite con le predette ordinanze sono state prorogate con ordinanza n.12 del 03.04.2020 e n. 15 del 14.04.2020 fino al 3 maggio 2020;

#### VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, con la quale si dispone che “è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall'ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate”;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020, con la quale si dispone che: *“È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;”*;

RILEVATA l'opportunità, alla luce delle citate disposizioni regionali, di procedere alla revoca delle ordinanze n. 10 e n.11 del 20.03.2020 di chiusura al transito ciclo-pedonale sul percorso denominato “Ex Ferrovia” dal civico 46 Loc. Cademai al civico 55 Loc. Zuel di Sopra, e successive ordinanze di proroga di chiusura n. 12 del 03.04.2020 e n. 15 del 14.04.2020, ferme restando tutte le vigenti disposizioni regionali in materia di distanziamento sociale, divieto di assembramento, utilizzo di mascherine e guanti;

RITENUTO di procedere alla riapertura al transito ciclo-pedonale sul percorso denominato “Ex Ferrovia” dal civico 46 Loc. Cademai al civico 55 Loc. Zuel di Sopra, garantendo le condizioni di sicurezza;

FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni, che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione del Veneto);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,

In virtù dei poteri conferiti dall'art. 50 del D.Lgs 267/2000 cit.;

VISTO lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

1. per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate, la revoca delle precedenti Ordinanze n. 10 e n. 11 del 20.03.2020 e n.12 del 03.04.2020 e n. 15 del 14.04.2020, con conseguente riapertura al transito ciclo-pedonale sul percorso denominato “Ex Ferrovia” dal civico 46 Loc. Cademai al civico 55 Loc. Zuel di Sopra, ferme restando tutte le vigenti in materia di distanziamento sociale, divieto di assembramento, utilizzo di mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante in conformità al disposto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 43 in data 27 aprile 2020;

2. La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, nelle bacheche comunali, ed attuata mediante rimozione degli impedimenti fisici attualmente collocati sugli accessi al percorso stesso;

3. L'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;

### **DÀ ATTO**

che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;



## INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

## DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Belluno;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cortina d'Ampezzo;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Cortina d'Ampezzo;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



**IL SINDACO**  
**Dott. Giampaolo Ghedina**